



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 11 del 30/01/2024

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - INTERDIZIONE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA PER INTERVENTI SULLA RETE IDRICA COMUNALE A FAVORE DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n.72 del 29/12/2022, con Decreto di proroga n° 87 del 29/12/2023;

VISTA la richiesta prot. N. 265 del 02/01/2024, inoltrata dal richiedente in atti d'ufficio generalizzato, in qualità di referente dell'Impresa Lombarda Costruzioni S.R.L. appaltatrice dei lavori della Ditta Abbanoa S.P.A. con la quale si richiede il rinnovo dell'ordinanza 92 del 01/08/2023 al fine di poter intervenire per lavori di riparazione e lavori relativi a manutenzioni urgenti ;

VALUTATA positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che per l'esecuzione dei lavori urgenti si renderà necessario interdire la circolazione stradale o comunque interdire alla circolazione i tratti di strada interessati dai lavori urgenti di riparazione della rete idrica comunale;

RITENUTO di dover provvedere in merito

ORDINA

nelle strade o nei tratti interessati dai lavori urgenti di riparazione e/o manutenzione urgenti sulle condotte idriche e infrastrutture del servizio idrico integrato che si possa disporre la chiusura e/o interdizione alla circolazione veicolare e ove si renda necessaria l'istituzione di divieti di sosta al fine di permettere un intervento in sicurezza per la ditta che esegue i lavori e al fine di non creare pericoli e/o insidie stradali.

L'impresa sopra indicata dovrà dare comunque immediata comunicazione agli Uffici della Polizia Locale, degli interventi da eseguire, al fine di valutare l'adozione di eventuali e ulteriori prescrizioni.

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **l'Impresa provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o



all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza. SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Responsabile Lombarda Costruzioni S.PA.

- Abbanoa Spa;

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede
- ai Carabinieri Capoterra
- albo pretorio Sede

30/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia